



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- e, per conoscenza
- Ai Direttori Regionali ed Interregionale dei vigili del fuoco
 - Ai Comandanti dei vigili del fuoco
 - All' Ufficio Relazioni Sindacali
 - Al Direttore Centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo
 - Al Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
 - Al Direttore Centrale per le risorse logistiche e strumentali
 - Al Direttore Centrale per la formazione
 - Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

OGGETTO: Competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Con riferimento all'oggetto, si rende noto che l'Avvocatura generale dello Stato si è espressa al fine di chiarire, nel più ampio spirito costruttivo e collaborativo, l'ambito delle competenze rispettive, in materia di soccorso pubblico, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

In particolare, l'obiettivo principale è di dirimere divergenze interpretative del vigente quadro normativo che possano riflettersi negativamente nei possibili scenari operativi territoriali, nella considerazione del valore primario dell'efficienza e tempestività da assicurare comunque, nel contesto del soccorso pubblico, per l'incolumità delle persone e la salvaguardia della vita umana.

Al riguardo, l'Avvocatura Generale si è pronunciata, pervenendo alle seguenti conclusioni:

- a) il CNSAS ha competenza ad intervenire nelle operazioni di soccorso in territorio montano, in ambiente ipogeo o in zone impervie del territorio nazionale, ma non in via esclusiva;
- b) quando le operazioni di soccorso, nei predetti scenari, si inseriscono nel contesto di un intervento emergenziale di protezione civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco spettano compiti di coordinamento delle altre forze in campo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

- c) qualora, sempre nei predetti scenari, intervengano, al di fuori di un intervento emergenziale di protezione civile, anche squadre di soccorso appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a quest'ultimo spettano i compiti di coordinamento e direzione delle operazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

La stessa Avvocatura Generale dello Stato ha precisato, altresì, che a questi principi, derivanti dall'applicazione di norme inderogabili di legge, che delineano il perimetro delle competenze dei due enti, dovranno attenersi gli eventuali accordi tra essi stipulati.

Quanto all'eventuale responsabilità per omesso o tardivo intervento, essa va valutata in relazione alle circostanze del caso concreto e può essere imputata a uno o anche ad entrambi gli enti in via concorrente, ogni qual volta la vicenda fattuale faccia emergere una condotta almeno colposa da parte di uno o di entrambi.

Il parere acquisito costituisce autorevole punto di riferimento per l'esercizio delle delicate competenze spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l'auspicio di un sempre più costruttivo dialogo con il CNSAS, nell'obiettivo di garantire la massima sicurezza per la pubblica incolumità.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL'OPPIO)**

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge